

COMUNE DI LANUSEI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ***** del foro di Lanusei, con domicilio eletto in Lanusei presso lo studio del difensore in via ***** , giusta procura a margine della comparsa depositata il 29.2.1984 e delibera della Giunta municipale n°88/90;

CONVENUTO

R. G. 9/1992,

TRA

***** e ***** , rappresentati e difesi dall' avv. Rosalia Pacifico del foro di Cagliari, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del difensore in via Cervi no 16, giusti mandati in comparsa depositata il 14.4.1998 e comparsa del 10.2.2004;

ATTORI

E

COMUNE DI LANUSEI, in persona del Sindaco pro tempore

- non costituito -

CONVENUTO

Oggetto della causa: risarcimento danni.

Causa rimessa in decisione all'udienza del 27.9.2007.

CONCLUSIONI

Del ***:**

Nei confronti di ***** e ***** , affinché il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia: 1) dichiarare, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo a ***** e ***** - che rivendicano (pur in assenza di dimostrazione della loro qualità nei termini di legge) la titolarità del bene distinto in catasto terreni del Comune di Lanusei come foglio 10, mappale 15, adducendo un acquisto *mortis causa* da ***** , che assumono fosse erede di ***** - e rigettare conseguentemente le domande da loro proposte nell'atto di citazione 16.10.1991 (R.A.C. n. 9/1992) e nella comparsa di intervento del 30 aprile 1992 (nella causa iscritta nel R.A.C. al n. 471/1983);

b) nel merito, ed in ogni caso, accertato e dichiarato che l'immobile distinto nel catasto terreni del Comune di Lanusei come foglio 10, mappale 15, è di proprietà esclusiva di ***** , sia in forza dei titoli da lui vantati, che in virtù del possesso pubblico, pacifico, esclusivo e ininterrotto esercitato per oltre 20 anni dallo stesso ***** e dai suoi dante causa, rigettare tutte le domande avanzate, in relazione al medesimo bene, da ***** e ***** nel presente giudizio (cause riunite) e dichiarare che il ***** stesso è l'unico legittimo ad ottenere il

controvalore del bene espropriato dal Comune di Lanusei; 3) con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre accessori di legge;

b) nei confronti del Comune di Lanusei, affinché il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, tenuto conto degli accertamenti svolti dal CPU, voglia: 1) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva di ***** sui beni descritti negli atti di citazione 15.10.1983, a firma dell'avv. *****, e 16.02.1990, a firma dell'avv. *****, sia in forza dei titoli da lui vantati, che in virtù del possesso pubblico, pacifico, esclusivo ininterrotto esercitato per oltre 20 anni da ***** e dai suoi danti causa, accogliere le conclusioni formulate nei detti atti introduttivi, così come specificato nel ricorso per riassunzione del 07.01.2004 e, per l'effetto: A) quanto all'atto di citazione 15.10.1990, piaccia al Tribunale ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: 1) accertare i fatti esposti nella premessa del medesimo atto; 2) condannare, conseguentemente, il Comune di Lanusei, in persona del sindaco p.t. in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti da ***** per la illegittima occupazione, il tutto da liquidarsi nella misura accertata in corso di causa, tenuto conto del valore del bene al momento della scadenza del periodo di occupazione legittima, con rivalutazione della somma capitale e interessi come per legge; 3) con vittoria di spese e onorari del giudizio e clausola di provvisoria esecuzione. B) quanto all'atto di citazione 16.02.1990, piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: 1) accertare i fatti esposti nella premessa del medesimo atto; 2) condannare, conseguentemente, il Comune di Lanusei, in persona del sindaco p.t. in carica, al pagamento, in favore del *****, della indennità di occupazione temporanea, in misura non inferiore ad euro 2.582,28 annui (lire 5.000.000), o pari alla somma determinata dal CTU; 3) in ogni caso, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati e interessi come per legge dal 5.06.1980, 4) con vittoria di spese e onorari e clausola di provvisoria esecuzione.

Dei ***:**

(atto di citazione RAC N.9/1992) a) Condannare il Comune convenuto al pagamento, in favore di ***** e *****, quali eredi legittimi di ***** e *****, del valore commerciale attuale dell'immobile-tratto di terreno posto in agro di Lanusei, Loc. *****, distinto in catasto al foglio 10, mappale 14, per l'occupazione illegittima di cui all'occupazione d'urgenza 05.07.1980 del Comune di Lanusei, per l'esecuzione di lavori di edilizia economica e popolare e di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale Sarda n.5/824/108 del 24.03.1980, nella misura che è risultata accertata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal giorno dell'occupazione.

b) Condannare il Comune di Lanusei al pagamento del valore dei manufatti e piante esistenti nel predetto terreno al momento dell'occupazione, nella misura che è risultata accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal giorno dell'occupazione.

c) Condannare il Comune al pagamento dell'indennità, per gli anni di occupazione legittima, nella misura che è risultata accertata in corso di causa, ed in ogni caso non inferiore alla misura del 5%, da considerarsi così come quantificato al momento della domanda, del valore dell'area, con gli interessi da ogni singolo anno all'effettivo pagamento.

d) Vinte spese e competenze di lite; e

(comparsa d'intervento volontario R.A.C. n. 471/1983):

a) Accertato e dichiarato che dell'immobile, tratto di terreno posto in agro di Lanusei, Loc. ***** distinto in catasto al foglio 1, mappale 15, occupato dal Comune di Lanusei, era di proprietà di ***** e ***** , per possesso pacifico ininterrotto e ultraventennale. B) Condannare di conseguenza il Comune di Lanusei, per effetto dell'occupazione illegittima, ormai irreversibile, al pagamento, in favore di ***** e ***** , quali eredi legittimi di ***** e ***** , del valore commerciale attuale dell'immobile-tratto di terreno posto in agro di Lanusei, loc. ***** , distinto in catasto al foglio 10, mappale 15, nella misura che è risultata accertata in corso di causa, ed in ogni caso per l'importo non inferiore a lire 80.000.000, da considerarsi così come quantificato al momento della domanda, con rivalutazione monetaria ed interessi alla somma rivalutata, dal giorno dell'occupazione, tenuto conto dell'irreversibile destinazione. C) Condannare il Comune di Lanusei al pagamento del valore dei manufatti esistenti nel predetto fondo, giusta l'atto di consistenza dell'Ing. ***** , con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal giorno dell'occupazione, tenuto conto dell'irreversibile destinazione. D) Condannare il Comune di Lanusei al pagamento dell'indennità per gli, anni di occupazione legittime, nella misura che è risultata accertata in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal giorno dell'occupazione, tenuto conto dell'irreversibile destinazione, con gli interessi dalle singole scadenze all'effettivo pagamento. E) Vinte spese e competenze di lite.

Con vittoria di spese ed onorari per l'intero procedimento.

b) In subordine chiede che il Tribunale voglia revocare l'ordinanza 08.04.2005 e l'ordinanza 28.10.2004 ed ammettere l'escussione dei testi ***** e ***** , per l'esaurimento della prova testimoniale ammessa con l'ordinanza 18.11.2002.

Del Comune: attribuire a quella delle parti che risulterà legittimata ed avente diritto secondo le risultanze di causa le somme dovute per il terreno che risultasse essere occupato dal Comune convenuto, in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 31.10.1983, ***** evocava in giudizio, avanti questo Tribunale, il Comune di Lanusei asserendo d'esser proprietario, per possesso ultraquindicennale, di un fondo sito in località ***** del Comune di Lanusei, catastalmente identificato dai mappali 15, 16 e 42 foglio 10, della superficie di circa 15.000 mq..

L'attore sosteneva, altresì, che il Comune convenuto, nell'ambito di procedura espropriativa, aveva occupato il suo fondo il 5.6.1980 previa redazione dello stato di consistenza, ma che, tuttavia, nei termini prescritti per il completamento della procedura espropriativa, non era stato emesso il decreto d'esproprio.

Posto che, viceversa, l'opera pubblica prevista era stata realizzata, il ***** con la citazione d'epigrafe chiedeva il ristoro del danno patito in dipendenza della perdita del suo bene, da liquidarsi in corso di causa.

----- OMISSIS -----

All'udienza del 17.06.1992 era dato atto che ***** e ***** avevano spiegato intervento in causa, sostenendo d'esser loro, anche quali eredi di ***** e ***** , titolari del diritto di proprietà mediante acquisto a titolo originario, del fondo identificato dal mappale 15 foglio 10 e, non già, *****.

Pertanto i ***** chiedevano che il Comune di Lanusei pagassero loro, e non al ***** , il ristoro afferente l'occupazione illegittima del terreno identificato dal mappale 15.

Con separato atto di citazione, ritualmente, notificato il 3.01.1992, ***** e ***** evocavano in giudizio il Comune di Lanusei, asserendo d'esser titolari del diritto di proprietà relativamente all'immobile sito in località ***** del Comune di Lanusei, identificato in foglio 10 mappale 14, predio occupato il 05.07.1980 nell'ambito di procedura espropriativa da parte dell'Ente pubblico convenuto.

Posto che anche con relazione a detto bene non era intervenuto decreto d'esproprio nei termini prescritti mentre l'opera pubblica era stata realizzata, i consorti ***** chiedevano il ristoro dei danni da loro patiti in dipendenza dell'illegittima occupazione ed il pagamento dell'indennità afferente il periodo d'occupazione legittima.

----- OMISSIS -----

Motivi della decisione

Più sono le questioni agitate nel presente procedimento, avviato nel 1983, cui sano state riunite le cause sub Rg 101/90 e 9/92:

***** chiede, con la causa principale, il risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima di un fondo in sua proprietà, identificato dai mappali 15, 16 e 42 - casi testualmente in

citazione - in effetti mappali 15, 18 e 42, come precisato nella citazione del 1990, con la quale era avviata la controversia sub Rg 101/90 afferente la richiesta dal pagamento dell'indennità per il periodo di legittima occupazione del medesimo fondo.

***** e ***** ebbero, con atto notificato il 13.05.1992 al Comune e depositato in causa il 17.06.1992, a sviluppare intervento in causa per reclamare la proprietà del terreno, oggetto d'occupazione illegittima, identificato dal mappale 15 foglio 10, ed a chiedere, in loro favore, ed il risarcimento del danno e l'indennità per il periodo d'occupazione legittima.

Inoltre i consorti *****, con l'atto di citazione, spiccato nel gennaio 1992, ebbero a chiedere ed il ristoro del danno da occupazione illegittima ed il pagamento dell'indennità afferente il periodo di legittima occupazione con relazione al terreno individuato dal mappale 14 foglio 10 del Comune censuario ed amministrativo di Lanusei.

Va, in limine, evidenziato come in corso di causa tra il ***** ed il Comune risulta definita, con atto di compera vendita, la questione del ristoro afferente il terreno individuato dal mappale 16 - in citazione - più correttamente 18.

Infine, è questione dibattuta tra il ***** ed i consorti ***** la titolarità in ordine al fondo identificato dal foglio 10 mappale 15 del Comune di Lanusei, con il conseguente diritto al riconoscimento del danno da occupazione illegittima.

Va, sempre in via luminare, osservato come l'Ente locale, convenuto in tutte le controversie, risultasse difeso, in base a rituali procure assistite dalle necessarie delibere amministrative, da due diversi difensori: l'avv. ***** nelle liti avviate dal ***** e relativamente all'intervento litisconsortile dei *****, e l'avv. ***** nella lite avviata, nel 1992, dai consorti *****.

Tuttavia, benché l'intera procedura venne dichiarata interrotta il 14.10.2003 per il decesso dell'avv. ***** ed anche i consorti ***** ebbero a ritualmente riassumere la lite, da loro soli, incoata nel 1992 contro il Comune di Lanusei, detto Ente locale non risulta, in forza degli atti depositati, aver conferito procura ad alcun difensore con relazione alla lite sub Rg 9/92.

Difatti nel proseguo del giudizio a difesa del Comune di Lanusei interveniva l'avv. *****, però, regolarmente abilitato da specifiche procure solo con relazione alle liti incoate dal *****.

Non risulta quindi, rinnovata la costituzione da parte del Comune con relazione alla lite avviata dai consorti ***** in ordine all'occupazione del fondo sub mappale 14, a seguito della dichiarata interruzione.

Passando, quindi, all'esame delle varie domande proposte dalle parti private nelle cause riunite, reputa utile questo giudice affrontare innanzi tutto la domanda di pagamento dell'indennità

affidente al periodo d'occupazione legittima proposta e dai ***** e dai *****, in relazione a tutti i fondi oggetto d'occupazione da parte del Comune.

Va, al riguardo, rilevato come le parti private prudentemente non abbiano esplicitamente indicato, almeno, quale fosse, a loro opinione, la durata del periodo d'occupazione legittimo, circa il quale reclamano l'indennità.

Da canto suo il Comune nulla ha osservato o diversamente argomentato, limitandosi ad osservare al riguardo costante silenzio.

Le parti private, poi, hanno proposto la domanda di ristoro danni in dipendenza dell'illegittima occupazione e, conseguente, accessione invertita l'una nel 1983, - rispetto ad occupazione avviata nel giugno 1980 - e l'altra nel 1992 - rispetto ad occupazione intervenuta nel giugno 1980 - affermando che il decreto d'esproprio non risultava emesso nei termini, ma prudentemente ben guardandosi dal precisare i termini cui operavano riferimento.

Solamente il consulente tecnico geom. ***** si fa carico di cercar d'individuare, puntualmente, il termine entro il quale doveva esser emesso il decreto d'esproprio e, così, ultimata la procedura espropriativa, ritualmente, avviata con il decreto dell'Assessore regionale emesso il 21.12.1979.

In detto decreto il termine per l'emissione del decreto d'esproprio era fissato in anni 18 dalla sua emissione, come ricorda anche il geom. *****, e venne ridotto ad anni 10 con successivo decreto emesso il 02.08.1984.

Quindi, in forza delle indicazioni del consulente e nel silenzio sul punto delle parti, risulta che il periodo di legittima occupazione veniva a scadere appena al 02.08.1994, cioè ben dieci anni dopo l'avvio della lite da parte del *****.

Comunque, la questione affidente la determinazione dell'indennità per il periodo d'occupazione legittima risulta regolata dalla norma in art. 20 legge 865/1971, che fissa in un lustro la durata dell'occupazione ed individua la Corte d'Appello, quale giudice in unico grado, il Giudice competente a conoscere della relativa lite.

Come al riguardo insegna la suprema Corte - Cass. 1986/87 Cass. 350/00, Cass. 11864/01, Cass. 11322/05, Cass. 14687/07 - questo Tribunale non può che rilevare la propria incompetenza a favore del Giudice specializzato, espressamente, individuato dalla citata norma di legge.

Ai sensi dell'art.50 c.p.c., nella formulazione antenovella, la relativa controversia dovrà essere riassunta avanti la Corte d'Appello di Cagliari nel termine di giorni 60 dal deposito della presente decisione.

Ad esito dell'approfondito esame dell'esistenza del diritto denunziato siccome lesivo, poi, risulta che ******, in effetti, è comproprietario assieme alla moglie dei beni ablati, sicché la sua domanda risarcitoria potrà essere accolta solo in ragione della sua quota di metà.

Deve, quindi, essere esaminata la questione relativa alla liquidazione del danno patito dalle parti private.

Per quanto riguarda la domanda esposta nel 1983 dal ******, atteso che i coniugi ****** - ****** ebbero a definire con contratto la lite relativa al fondo sub mappale 18, residua da definire il ristoro per la perdita del fondo sub mappale 42 di mq 2.010, occupato per l'intera superficie, come accertato dai consulenti tecnici.

Per quanto riguarda la domanda esposta nel 1992 da ****** e ******, atteso che il Comune non ha contestato la loro legittimazione quali eredi di ******, titolare catastalmente iscritta assieme al fratello ******, va tassato il risarcimento per la perdita del predio sub mappale 14 di mq 2.240.

All'uopo, reputa questo Giudice d'avvalersi dell'indicazione di valore fornita dal geom. ******, ultimo dei consulenti nominati nel corso di questa lite, stante la chiarezza, accuratezza e specificità delle argomentazioni ed indicazioni poste alla base delle sue conclusioni.

Inoltre, il geometra ****** s'è fatto carico d'individuare la data di cessazione del periodo d'occupazione legittima, agosto 1994 - cioè ben 10 e 2 anni dopo che, rispettivamente, il ****** ed i ****** ebbero ad incoare lite risarcitoria - momento effettivo del verificarsi del danno e relativamente al quale tassare il valore venale dei beni ablati. Sussistendo valida dichiarazione di pubblica utilità e risultando, come accertato dal consulente ******, l'opera pubblica già realizzata, sui fondi d'interesse, nel 1984, con la scadenza, senza l'intervenuta emissione del decreto d'esproprio, del periodo d'occupazione legittima s'è verificato l'ablazione del diritto di proprietà, mediante l'occupazione acquisitiva, in danno ai privati titolari del citato diritto, con il conseguente sorgere del loro diritto risarcitorio per l'illecito.

Il geometra ****** ha precisato che, nel 1980, i terreni ablati erano, secondo lo strumento urbanistico vigente, a vocazione edificatoria ed ha tassato in lire 60.000 al mq. il valore degli stessi al 1994.

Le parti non hanno avanzato specifiche contestazioni relativamente alle valutazioni del consulente che pure ha preso in esame i dati risultanti dalle vendite di terreni omologhi per qualità.

Va, ancora, evidenziato come a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale il ristoro, anche in ipotesi d'occupazione illegittima, deve essere tassato a valori venali e, non già, in forza dell'algoritmo ex art.7 bis legge 359/92.

Per tanto al *****, in ragione della sua quota, va riconosciuta - a valori agosto 1994 - la somma di lire 60.300.000 - Euro 31.142,35 in relazione al terreno sub mappale 42 ed ai consorti ***** l'importo di lire 134.400.000 - euro 69.411,81 in relazione al predio sub mappale 14.

Trattandosi di risarcimento da atto illecito, dal 1.9.1994, gli importi capitali dovranno esser rivalutati ex indici istat, a compenso del pregiudizio per la perdita del potere d'acquisto della moneta, nonché sulle somme capitale, di anno in anno rivalutate, corrono anche gli interessi moratori a tasso legale.

Le parti private chiedevano anche il ristoro del danno per la perdita dei manufatti di soprassuolo e per i frutti non percetti.

Tali poste non possono essere riconosciute atteso che i fondi, a fini risarcitori, sono stati valutati non già siccome a vocazione agricola, bensì edificatoria - Cass. 3977/04, Cass. 11848/06 -

Pertanto il risarcimento per la perdita del bene e l'indennità per il periodo d'occupazione legittima già soddisfano la perdita dei frutti e dei manufatti di soprassuolo - pozzo, vascone e vanno attrezzi, in fondo 14, e vasca, concimaia e terrazze, in fondo 42 (la casa colonica insisteva sul terreno identificato dal mappale 18 circa il quale le parti hanno definito ogni questione con contratto) - afferenti espressamente all'attività agricola.

Nello statuire sulle spese della presente lite reputa rilevante questo Giudice osservare come, sino all'agosto 1994, in effetto, le domande risarcitorie proposte, nel 1983, dal ***** e, nel 1992, dai ***** non potevano esser accolte, non ricorrendo il dedotto danno.

Quindi, la trattazione è continuata per la lite tra il ***** ed il ***** in ordine al diritto di proprietà circa il fondo sub mappale 15.

Infine, parte delle domande risarcitorie risultano rigettate, e ridimensionate le pretese avanzate dai privati, nonché rilevata l'incompetenza in relazione alle domande afferenti l'indennità.

Pertanto, valutati tutti questi elementi e la condotta processuale tenuta dalle parti, reputa, ex art.92 c.p.c., questo Giudice equo compensare in toto tra le parti le spese di lite.

Le competenze liquidate ai consulenti tecnici geometra ***** e ***** e geometra ***** sono da porre, in via definitiva, a carico per giusta metà in capo al ***** ed al Comune di Lanusei.

Le competenze liquidate al consulente geometra ***** vanno invece poste a carico, stante l'interesse comune, in ragione del giusto terzo ciascuno, in capo al *****, ai ***** al Comune di Lanusei.

PQM

Il Tribunale di Lanusei,

definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*,

accerta e dichiara

la propria incompetenza a conoscere delle domande afferenti la liquidazione della giusta indennità a compenso per il periodo di occupazione legittima dei fondi, avanzata da ***** con la citazione notificata il 05.03.1990 - proc. sub Rg 101/90 - e da ***** e ***** con l'atto di intervento, notificato il 13.05.1992, e la citazione notificata il 03.01.1992, in favore della Corte d'Appello di Cagliari, quale Giudice specializzato in unico grado,

fissa

ex art.50 c.p.c., alle parti termine di giorni 60, dal deposito della presente sentenza, per la riassunzione,

accerta e dichiara

che il Comune di Lanusei è debitore verso *****, a titolo di ristoro danni per occupazione illegittima del fondo sub mappale 42 foglio 10 del Comune di Lanusei, di cui era comproprietario, della somma capitale di Lire 60.300.000 - Euro 31.142,35,

accerta e dichiara

che il Comune di Lanusei è debitore verso ***** e *****, a titolo di ristoro danni per l'occupazione illegittima del fondo sub mappale 14 foglio 10 Comune di Lanusei, della somma capitale di Lire 134.400.000 - Euro 69.411,81, e di conseguenza

condanna

il Comune di Lanusei a pagare al ***** ed ai consorti *****, quest'ultimi in solido tra loro, gli importi capitale surricordati, rispettivamente dovuti alle parti attrici, con rivalutazione monetaria, ex indici ISTAT, e sulle somme capitali, di anno in anno, rivalutate anche gli interessi legali di mora dal 01.09.1994 al saldo,

rigetta

la domanda risarcitoria, afferenti all'ablazione del fondo sub mappale 15 foglio 10 Comune di Lanusei, svolta dal *****, con la citazione notificata il 31.10.1983, e dai consorti *****, con l'atto d'intervento notificato il 13.05.1992,

compensa

integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento,

pone

in via definitiva, a carico, in misura della giusta metà, del ***** e del Comune di Lanusei le competenze liquidate ai consulenti geom. ***** e ***** - proc. Sub Rg. 471/83 - ed al geom. ***** - proc. Sub Rg. 101/90 -,

pone

in via definitiva, a carico, in ragione di un terzo ciascuno, del *****, del Comune di Lanusei e dei consorti ***** le competenze liquidate al geom. *****.

Così deliberato in Lanusei il 16 gennaio 2008

Il Giudice
Sergio Gorjan